



REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 902 del 18/06/2024, del presente Regolamento è istituito e disciplinato, secondo le previsioni di cui all'art.3 dell'Allegato II.1 al D.Lgs.36/2023, l'Elenco degli operatori economici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno, di seguito, per brevità, denominata "Camera", per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea espletate ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.36/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e di rotazione, di cui all'art.49 dello stesso decreto.

Di seguito, per brevità, l'Elenco degli operatori economici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno viene denominato "Albo Fornitori".

L'Albo dei Fornitori, è lo strumento con cui la Camera procede all'identificazione delle imprese più qualificate per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale della Camera <https://camcomsa.traspare.com/>

La struttura preposta alla gestione dell'Albo è il Provveditorato articolato nelle Unità Operative Acquisti e Servizi Generali e Grafica, Magazzino e Inventario - email: provveditorato@sa.camcom.it, pec: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it.

Gli scopi che la Camera persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore della Camera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire alla Camera uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i).

ART. 2

Campo di applicazione

In particolare, l'Albo dei Fornitori potrà essere utilizzato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle seguenti procedure:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.lgs.36/2023;
- b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023;



- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500 mila euro, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del D.lgs.36/2023;
- d) altri casi individuati di volta in volta nel rispetto della normativa vigente;
- e) affidamento di incarichi professionali, con riferimento agli iscritti nella sezione Professionisti.

L'Albo potrà essere altresì utilizzato per desumere dal mercato informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs.36/2023.

La scelta degli operatori da invitare alle procedure di affidamento viene effettuata, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'articolo 49 del D. Lgs.36/2023, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre con cui prende avvio la procedura.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette alla Camera l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Camera né vincola la Camera a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3

Principi

Con l'utilizzo dell'Albo Fornitori la Camera, si impegna ad ottemperare al principio generale del risultato, che costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché ad ottemperare ai principi della fiducia, dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4

Albo dei Fornitori on line – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale della Camera al link <https://camcomsa.traspare.com/suppliers>.

Nell'elenco le categorie sono identificate da apposito codice.

L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli operatori interessati secondo le modalità descritte nell'art. 7 e per categorie. Infatti, la Camera utilizza l'Albo Fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione degli operatori qualificati a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita sulla base delle categorie per le quali sono iscritti.



ART. 5

Utilizzo dell'Albo

L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse della Camera per cui la scelta delle imprese da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile della Camera. L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto all'operatore ad essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dalla Camera.

In casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, la Camera si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, la Camera, che non è qualificata, procederà con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La Camera si riserva di invitare alle procedure di gara quegli operatori che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.

Dal punto di vista operativo, l'Albo viene utilizzato in relazione a procedure telematiche attuando il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza e con invito rivolto agli operatori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.

ART. 6

Preventiva pubblicazione

L'Avviso di Costituzione di cui all'art.3 dell'Allegato II.1 al D. Lgs.36/2023 coincidente con il presente Regolamento Albo Fornitori è pubblicato sul sito Istituzionale della Camera nella sezione Amministrazione Trasparente, sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC e sulla piattaforma di approvvigionamento digitale denominata TRASPARE.

L'iscrizione all'Albo Fornitori degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso/Regolamento, è consentita senza limitazioni temporali ed è operativa a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla piattaforma TRASPARE.

La Camera si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli operatori.

ART. 7

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Gli operatori interessati potranno collegarsi al portale <https://camcomsa.traspares.com/>

L'operatore economico che intende registrarsi presso la Camera come Fornitore o Professionista ha a disposizione un wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesti secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascun operatore, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica



recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute, eventuali attestazioni SOA.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Durante la procedura di iscrizione all'Albo Fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

ART. 8

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs.36/2023, rappresentati dall'assenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 dello stesso Decreto.

Non è ammessa l'iscrizione all'Albo per gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Camera negli ultimi tre anni antecedenti l'istanza di iscrizione.

L'operatore economico che si iscrive nella sezione Fornitori deve essere iscritto **nel Registro delle Imprese** per attività coerenti con la/e categoria/e per la/e quale/i richiede l'iscrizione. Per l'operatore economico di altro Stato membro UE, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri UE di cui all'allegato II.11 del D. Lgs.36/2023.

L'operatore economico può, quindi, chiedere l'iscrizione per una o più categorie merceologiche rientranti nelle attività da esso esercitate, secondo quanto riportato nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente o altro organismo equivalente.

Poiché per l'affidamento di lavori di importo superiore ad €.150.000,00 ed inferiori ad €.500.000,00, da espletarsi mediante procedura negoziata di cui alla lettera c) dell'art.50 comma 1 D. Lgs.36/2023, gli operatori economici saranno invitati previa verifica della sussistenza dell'attestazione SOA per la categoria e fascia di importo oggetto della procedura, è raccomandato indicare nel form telematico di iscrizione il possesso della/delle attestazioni SOA.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

La mancata risposta alle richieste di documentazione della Camera, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'Albo Fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'operatore verrà interrotto.



Le domande incomplete o irregolari saranno accolte con iscrizione all'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura dall'U.O. Provveditorato preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

L'istruttoria si attuerà mediante verifica dei dati dichiarati con acquisizione d'ufficio di:

- Visura sul Registro delle Imprese, con particolare riguardo alla corrispondenza tra attività esercitata ed attività per la quale si richiede l'iscrizione, per le Imprese;
- DURC o altro documento attestante la regolarità contributiva a seconda che si tratti di impresa o professionista;
- Certificati del Casellario Giudiziale per i soggetti di cui all'art.94 del D. Lgs.36/2023;
- Attestazione SOA, qualora l'iscrizione di un'impresa per lavori avvenga per fasce di importo superiori ad Euro 150.000.00;
- Attestazione regolarità fiscale;
- Attestazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla L.68/99.

La Camera comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria. Gli operatori potranno essere invitati alle procedure avviate dalla Camera, nelle more dell'adozione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di iscrizione, con la sola presentazione dell'istanza, con riserva di verifica dei requisiti in caso di eventuale affidamento.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, l'operatore interessato potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e la Camera verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate con l'acquisizione della documentazione già indicata.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale della Camera visibile sul portale <https://camcomsa.traspare.com/>

ART. 9

Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, il Fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

La Camera provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il



monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dall'impresa in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura, servizio e/o lavoro eseguito.

ART. 10

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità del singolo operatore.

L'operatore iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Albo dei Fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'operatore iscritto è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. La Camera è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, la Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli operatori iscritti, l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 11

Durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente Regolamento, è consentita senza limitazioni temporali. Le Imprese e i Professionisti mantengono, pertanto, l'iscrizione all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del Fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 12

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, i Fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il Fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il Fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:



- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidate;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni delle variazioni;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al Fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata dell'operatore economico, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione.

ART. 13

Trattamento dati personali

La Camera garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 14

Avvertenze

Le credenziali di accesso al sistema di gestione dell'Albo Fornitori sono personali. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete; non potranno comunque cederle a terzi e dovranno utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità.

La Camera non è tenuta a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 15

Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Salerno.

ART. 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.